



Tribunale di Milano  
Seconda Sezione Civile

Il Giudice Designato

Vista l'istanza del ricorrente

[REDACTED]

[REDACTED]

con l'avv.

**LETTERIO STRACUZZI** [REDACTED]

è domiciliato

depositata in data 26 novembre 2015, con cui parte ricorrente allega trovarsi in una situazione di indebitamento come definito dall'art. 6 l. 3/12 e s.m. e chiede designarsi quale organi di composizione delle crisi uno dei professionisti di cui all'art. 15, comma 9, l. 3/12 e s.m.; rilevato che nella medesima istanza si chiede disporsi *inaudita altera parte* una serie di procedure esecutive e decreti ingiuntivi riguardanti l'istante; richiamato il precedente di questo stesso ufficio – relativo allo stesso ricorrente – nel quale si è osservato che non è ammissibile la designazione del professionista di cui all'art. 15, comma 9, l. 3/12 in conformità della indicazione del ricorrente, trattandosi di organismo terzo che prescinde dalla designazione della parte; rilevato che sino alla presentazione della proposta ai sensi degli artt. 9 segg. non possono ritenersi sussistenti i presupposti per azionare alcun potere di inibitoria alle azioni esecutive individuali, potendosi provvedere in tal senso solo ai sensi dell'art. 10, comma 2, n. c) all'esito della presentazione della proposta;

P.Q.M.

visto l'art. 15 l. 3/12

designa quale organismo di composizione delle crisi il dott. [REDACTED]

Si comunichi all'istante e al professionista designato.

Milano, 03/12/2015

Il Giudice

[REDACTED]  
[Handwritten signature]

TRIBUNALE di MILANO  
10 DIC. 2015  
IL CANCELLIERE  
[Handwritten signature]